



DECRETO N. 4/2010 DEL 10/05/2010

«in vigore il giorno 7 settembre 2010»

**DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE**

**Modifiche al
All'Istruzione per il Servizio dei Manovratori**

- *Sostituire le pagine 163- 163/1, 163/2 – 164, 175-176, 177-178, e 179-180 con quelle contenute nel presente fascicolo.*
- *Eliminare le pag. 180/1-180/2 e 180/3-180/4.*

PARTE PRIMA
NORME GENERALI

CAPITOLO I
ORARIO DI SERVIZIO

Art. 1

Rete ferroviaria F.S.

La Rete delle F.S. è ripartita in Unità periferiche.

Art. 2

Orario di servizio e numerazione dei fascicoli

L'Orario di Servizio si compone: della Prefazione Generale (PGOS); del Fascicolo Circolazione Linee dell'Unità periferica, composto dalla Parte Generale compartimentale (solo nella versione ad uso del personale di terra) e da più Fascicoli Linee e/o Fascicoli Orario; della Scheda Treno; della Scheda Orario; dell'Orario Grafico e dei Quadri Orario.

Le norme per l'impiego della Scheda Treno e della Scheda Orario sono riportate nelle Istruzioni di servizio. Tali documenti sono utilizzabili solo sulle linee ove è ammesso l'anticipo di corsa dei treni con il rispetto delle sole indicazioni dei segnali e il personale dei treni non interviene nel controllo degli incroci. Sulle linee dove non esistono le condizioni anzidette devono essere utilizzati i Fascicoli Orario che possono essere contenuti anche all'interno di un FL relativo anche ad altre linee.

L'Unità centrale competente assegna i numeri dei Fascicoli Linee ad ogni Unità periferica dove essi sono in uso; il primo numero si riferisce alla Parte Generale compartimentale dell'Unità periferica medesima.

TABELLA 1
Numerazione delle Parti Generali compartimentali
e dei Fascicoli Linee e/o Fascicoli Orario

Unità periferica	dal	al	Unità periferica	dal	al	Unità periferica	dal	al
Torino	1	20	Genova	71	80	Napoli	121	130
Milano	21	40	Bologna	81	90	Bari	131	140
Verona	41	50	Firenze	91	100	Reggio C.	141	150
Venezia	51	60	Ancona	101	110	Palermo	151	160
Trieste	61	70	Roma	111	120	Cagliari	161	165

Art. 2 bis

**NOTIFICA DELLE VARIAZIONI ALLE
CARATTERISTICHE TECNICO-FUNZIONALI
DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA**

1. Le attivazioni di nuove linee e impianti, le modifiche delle caratteristiche tecnico-funzionali delle linee e degli impianti esistenti e le modifiche ai Fascicoli Circolazione Linee (FCL) devono essere notificate, mediante appositi documenti, al personale impiegato in mansioni connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria.

2. Al personale dei treni è tuttavia ammesso notificare le sole variazioni di cui al comma 1 che comportano modifiche ai FCL o che, pur non comportandole, riguardano:

- attivazioni o soppressioni dei segnali;
- spostamenti, di qualsiasi entità, dei segnali, rispetto alla precedente ubicazione sul terreno;
- modifiche delle indicazioni dei segnali;
- sostituzioni dei segnali con altri di diverso tipo;
- attivazioni, spostamenti o soppressioni di portali TE;
- modifiche infrastrutturali riguardanti: fabbricato viaggiatori, binari, paraurti di binari tronchi, deviatoi, marciapiedi.

(Pagina bianca - disponibile per futuri aggiornamenti)

Indicazioni e segni convenzionali riportati in orario Fiancate principali

1. Nella colonna “Località di servizio” sono indicate in carattere:

MAIUSCOLO (neretto sottolineato): stazione capotronco.

MAIUSCOLO (neretto sottolineato a tratteggio): stazioni capotronco su Linea a dirigenza unica rette normalmente da aiutante di movimento.

MAIUSCOLO (neretto): stazioni di diramazione (1).

Minuscolo (neretto): stazioni rette normalmente da dirigente movimento.

Minuscolo (neretto sottolineato): stazioni di linee a dirigenza unica, rette normalmente da aiutante di movimento.

Corsivo (chiaro piccolo): fermate sprovviste di binari d’incrocio o precedenza, o, sul doppio binario, di collegamento fra i binari di corsa.

Corsivo (chiaro piccolo sottolineato): fermate nelle quali i deviatori che immettono nei binari d’incrocio o precedenza, o, sul doppio binario, i deviatori delle comunicazioni che collegano fra loro i binari di corsa, sono immobilizzati.

MAIUSCOLETTA (chiaro): località ad uso esclusivo di servizio per le quali siano riportate in colonna orario le ore.

Minuscolo (chiaro): le altre località ad uso esclusivo di servizio per le quali non siano riportate in colonna orario le ore.

(1) Per le stazioni di diramazione rette normalmente da aiutante di movimento si usa lo stesso carattere aggiungendo opportuna annotazione.

solo per incrocio, indica che il treno può evitare la fermata stessa qualora trovi i segnali disposti a via libera.

Ao Posto a fianco dell'ora di partenza di un treno viaggiatori, indica che lo stesso può partire in anticipo rispetto al proprio orario.

L'orario dei treni è regolato sul tempo medio in vigore nel territorio italiano.

9. In corrispondenza delle località di servizio indicate nelle singole pagine orario interessate a disposizioni di carattere particolare è apposto un richiamo che rinvia alle disposizioni stesse.

Art. 4

Numerazione dei treni

1. La numerazione dei treni è stabilita e diramata dal Gestore dell'Infrastruttura. Da tale numerazione devono potersi individuare i treni viaggiatori, i treni merci, i treni ordinari, i treni straordinari, i treni del trasporto codificato combinato, nonché ogni altra eventuale tipologia di treni la cui individuazione risulti necessaria per la sicurezza della circolazione.

Ciascun treno deve essere identificato univocamente da un numero, con o senza particolari prefissi o suffissi e da una data di effettuazione.

Tuttavia, qualora per cause di forza maggiore sia necessario suddividere il percorso di un unico treno in più parti da percorrere ciascuna con materiale rotabile diverso, è ammesso utilizzare lo stesso numero e la stessa data di effettuazione del treno originale per tutti i treni che percorrono le diverse parti. In tal caso, occorrendo scambiare comunicazioni connesse con la sicurezza, il treno oggetto della comunicazione deve essere indicato, oltre che con il numero, con un ulteriore elemento che lo identifichi in maniera univoca.

La numerazione dei treni deve soddisfare anche i criteri di cui al successivo comma 2.

2. I numeri dispari sono di regola assegnati ai treni viaggianti in direzione Nord/Sud ed Ovest/Est; i numeri pari a quelli viaggianti nella direzione opposta.

Di regola per i treni che invertono più volte il senso di marcia deve provvedersi, salvo casi particolari di percorrenze in tratte diverse della stessa linea, l'assegnazione di una sola coppia di numeri pari e dispari.

Per alcune linee meno importanti, aventi tratti comuni con linee principali, la numerazione segue quella della linea principale anche nei tratti non comuni.

3. Le corse delle navi traghetto tra il continente, la Sicilia e la Sardegna vengono contrassegnate, a seconda delle funzioni, con numeri come avviene per i treni.

4. Soppreso.

(Pagina bianca - disponibile per futuri aggiornamenti)